



Roma, 9 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 31**

### **Oggetto: Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 5 – 2026**

**Oggetto: Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative**

I commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 – n. 199 del 30 dicembre 2025 – ha introdotto una rilevante modifica al comma 2 dell'all'art. 13 del DPR n. 633/1972, con effetto dal 1° gennaio 2026, in materia di calcolo dell'IVA sull'imponibile nelle operazioni permutative.

Il richiamato comma 138 stabilisce che all'art. 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, le parole: "dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse" sono sostituite dalle seguenti: "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni e prestazioni", e il successivo comma 139 statuisce che le disposizioni recate dal comma 138 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente a detta data.

Pertanto, mentre fino a tutto il 2025 la base imponibile IVA per le operazioni in argomento era determinata dal valore di mercato – valore normale – dei beni, **dal 1° gennaio 2026** nelle medesime operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate in permuta, l'imponibile IVA è determinata in base al **"valore"** – e non più in base al **"valore normale"** – dei beni e servizi oggetto dell'operazione e, quindi, nelle vendite con permuta l'IVA va calcolata sull'**l'imponibile determinato in relazione ai costi riferibili ai beni e servizi scambiati**.

La norma assume importanza specie nel campo delle sponsorizzazioni sportive che prevedono la cessione di merce o servizi forniti dallo sponsor in cambio di prestazioni pubblicitarie, quali il logo sulle divise, cartelloni pubblicitari, ecc..

Nelle operazioni di sponsorizzazioni, pertanto, andranno emesse distinte fatture sia dallo sponsor che effettua la cessione di beni/servizi sia dalla ASD/SSD che effettua la prestazione pubblicitaria allo sponsor e, nell'emissione della fattura, l'imponibile andrà determinato indicando tutti i costi, sia i costi diretti, quali le materie prime, sia i costi indiretti, quali i costi amministrativi e la quota di spese generali, sia gli oneri accessori; sull'imponibile così determinato andrà applicata l'aliquota IVA propria.

Infatti, nel caso delle ASD/SSD che si trovano nel regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, l'imposta andrà applicata con la detrazione forfettaria del 50%.

Va, poi, considerato che la nuova disciplina sta creando problemi interpretativi specialmente sui contratti pluriennali, comportando un doppio meccanismo di calcolo. A tale riguardo, in sede di conversione in legge del **"Decreto Milleproroghe"**, attualmente all'esame del Parlamento, tra gli emendamenti presentati si segnala quello presentato dal Presidente della Commissione Finanze tendente ad applicare la nuova disciplina solo per i nuovi contratti stipulati nel 2026, con decorrenza dal 2027, senza interferire nei contratti già in corso per i quali dovrebbe continuare ad essere applicata la precedente disciplina.